

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 novembre 2013, n. 395

Approvazione modello di "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia".

Oggetto: Approvazione modello di "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
- VISTA la Legge 19 luglio 1991, n. 216 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose", ed in particolare l'art. 1 comma 2) in base al quale il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza;
- VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che tra l'altro all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare specificamente interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a sfondo sessuale e al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;
- VISTA la Legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», ed in particolare l'art. 9 in base al quale "Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio";

CONSIDERATO che, i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza hanno la responsabilità di proteggere i minori, segnalando e trattando situazioni di prevenzione, di maltrattamento, abuso e di abbandono nell'esclusivo interesse dei minori;

CONSIDERATA l'importanza del ruolo Terzo settore nell'erogazione dei servizi alla persona ed in particolare ai minori, in attuazione del principio di sussidiarietà, sancito nel Titolo V della Costituzione;

VISTA la D.G.R. 31 ottobre 2006, n. 793: "Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti";

ATTESO che la Strategia "Europa 2020" ribadisce l'impegno di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche pertinenti dell'Unione e a tradurre tale impegno in atti concreti in attuazione del principio dell'interesse superiore del minore;

PRESO ATTO che l'Amministrazione del Comune di Albano Laziale ha promosso un corso di formazione per la creazione di una rete di sicurezza nel territorio comunale per la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso nei confronti dei minori;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Albano Laziale, del 07 gennaio 2013, n. 4, avente ad oggetto "Approvazione del Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia";

ATTESO che il suddetto Protocollo è stato sottoscritto in data 3 luglio 2013 dal Comune di Albano Laziale, dall'Autorità Giudiziaria, dalla ASL, dalle Forze dell'Ordine, dagli Istituti Scolastici e da organismi del Terzo settore;

CONSIDERATO che il Protocollo è il risultato del confronto nonché di una collaborazione tra tutte le istituzioni che svolgono il ruolo di tutela e che, ha portato alla creazione di una rete di sicurezza consolidando e stabilizzando le prassi di intervento già informalmente esistenti, volte alla tutela dei minori;

CONSIDERATO che l'allegato Protocollo del Comune di Albano Laziale (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante l'adozione di interventi coordinati di prevenzione nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia, corrisponde al principio dell'interesse superiore del minore e definisce le modalità di realizzazione di interventi e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e/o interessati alla tutela dei minori;

RITENUTO, pertanto importante, adottare tale modello quale strumento e buona prassi da estendere a livello regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, in attuazione del principio dell'interesse superiore del minore, il modello di "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia ", del Comune di Albano Laziale, (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale strumento e buona prassi da estendere a livello regionale.

Il Direttore Regionale della Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport provvederà ad esperire tutti gli atti eventualmente necessari e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità

Richiamata

La normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di tutela dei minori, che costituisce il quadro di riferimento del presente modello di Protocollo,

Premesso che

Il presente modello di Protocollo nasce da un progetto voluto e promosso dall'Amministrazione Comunale di Albano Laziale per la creazione di una *rete di sicurezza* nel territorio comunale per la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso nei confronti dei minori.

Per la Regione Lazio questo modello, in attuazione dell'interesse superiore del minore, è replicabile e da estendere a livello regionale in quanto:

- definisce le modalità di realizzazione di interventi e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e/o interessati alla tutela dei minori;
- ha portato alla creazione di una rete permanente di sicurezza consolidando e stabilizzando le prassi d'intervento già informalmente esistenti volte alla tutela dei minori e degli adolescenti, i cui effetti, dai primi risultati raggiunti, sono già meritevoli.

A causa della loro età e della loro condizione evolutiva, i minori in difficoltà, a differenza degli adulti, non possono accedere autonomamente ai servizi e non possono formulare richieste esplicite di aiuto. Pertanto è responsabilità di tutta la Comunità farsi carico del bisogno del minore di essere tutelato, in termini di funzione di "controllo diffuso".

Tale funzione si esprime nella obbligatorietà per i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza e nella facoltà per tutta la comunità, di proteggere i minori meritevoli di tutela giudiziaria, segnalando e trattando situazioni di pregiudizio, di rischio di pregiudizio, di maltrattamento, abuso e di abbandono. Nello specifico, esiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Pertanto emerge la necessità di un proficuo e costante confronto e di una collaborazione tra tutte le Istituzioni che svolgono il ruolo di tutela,

Tenuto conto che

Le funzioni fondamentali del sistema locale di prevenzione e protezione dei minori sono:

- la prevenzione primaria e la riduzione del rischio;
- la rilevazione;
- la segnalazione/denuncia;
- la protezione;
- la vigilanza;
- la valutazione;
- il trattamento.

Riconoscendo

La necessità del raggiungimento di un linguaggio comune, di una condivisione delle responsabilità tra le diverse istituzioni e professioni e di linee di intervento e di procedure condivise riguardanti la delicata e controversa tematica del maltrattamento e dell'abuso a minori ,

Stipulano il seguente Protocollo:

Titolo I Obiettivi, destinatari, oggetto del Protocollo

Art. 1 Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è la costituzione di una *rete di sicurezza* che consolidi e stabilizzi le prassi di intervento già informalmente esistenti, volte alla tutela dei minori.

Art. 2 Destinatari

I destinatari del presente Protocollo sono tutti i rappresentanti e gli operatori degli enti firmatari che a vario titolo lavorano a contatto con bambini e adolescenti di qualsiasi nazionalità e loro famiglie.

Art. 3 Oggetto del Protocollo

Le situazioni oggetto del presente Protocollo riguardano, il maltrattamento fisico e/o affettivo sull'infanzia, l'incuria o la negligenza, l'abuso o lo sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino e dell'adolescente, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere (dalla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Rapporto 2002 "Violenza e salute").

Titolo II

Impegni delle istituzioni firmatarie

Art. 4

Le parti firmatarie condividono e si impegnano a collaborare in forma coordinata per conseguire sin dalle prime fasi, le seguenti finalità:

- tutela sociale del minore e della famiglia;
- sostegno psicologico del minore e della famiglia;
- tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica.

Tali finalità vengono conseguite:

- a. Programmando incontri periodici multidisciplinari, da realizzarsi localmente nel territorio, volti alla preventiva analisi delle situazioni che potrebbero rappresentare per le persone coinvolte un elevato grado di pericolosità. Tali incontri verranno convocati orientativamente con cadenza semestrale/annuale a cura del Servizio Sociale del Comune di _____ e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ogni soggetto aderente al presente Protocollo;
- b. Organizzando interventi sul territorio volti a promuovere la sicurezza del territorio per favorire i valori della cittadinanza attiva;
- c. Consolidando le prassi di intervento congiunte e integrate al fine di perfezionare l'attività di prevenzione da organizzare in ambito scolastico ed educativo, in stretta connessione con la ASL _____;
- d. Segnalando presso le Autorità Giudiziarie competenti ogni situazione di pregiudizio o abuso sul minore, come disposto dall'art. 1, comma 2 della L. 216/1991, che impegna alla segnalazione anche le istituzioni scolastiche;
- e. Organizzando idonee èquipe per la valutazione dei decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, che possano comportare azioni di pericolosità per tutti i soggetti coinvolti, destinati a nuclei familiari non ancora seguiti o già in carico ai servizi socio sanitari, per concordare, ove possibile, modalità operative che garantiscano il benessere psico-fisico dei minori e degli adulti;
- f. Eseguendo gli allontanamenti nelle forme prescritte dai decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, o in applicazione dell'art. 403 del Codice Civile, che prevede l'immediato allontanamento del minore dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d'urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, in base alla valutazione dei servizi socio sanitari e/o delle Forze dell'Ordine locali;
- g. Collaborando nelle indagini condotte dagli Uffici di Polizia e dai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, di iniziativa e su delega dell'A.G., per l'acquisizione di informazioni relative ai casi di minori segnalati, fornendo altresì testimonianze ed eventuale documentazione cartacea, in sedi e tempi da concordarsi di volta in volta a seconda della necessità procedurale e nel rispetto della normativa vigente.

Titolo III

Compiti delle istituzioni firmatarie

Il Comune

Il servizio Sociale Comunale, su incarico del Tribunale per i Minorenni, attraverso il Servizio Sociale professionale:

- assicura la protezione del minore attraverso la sua tempestiva collocazione in struttura d'accoglienza individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni;
- garantisce la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le istituzioni giudiziarie e sanitarie preposte per le istanze cliniche, in tutte le fasi del processo di intervento, allo scopo di ridurre gli effetti negativi del provvedimento;
- concorre alla predisposizione degli interventi integrati socio-sanitari;
- definisce ed elabora un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua famiglia, articolato nei tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le diverse fasi del procedimento;
- in ogni caso il Comune collabora, secondo le proprie competenze istituzionali con gli altri organi competenti per legge, secondo le indicazioni del Tribunale per i Minorenni.

Inoltre al Servizio Sociale del Comune è attribuita dallo Stato la funzione di realizzare azioni in favore del minore sottoposto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile, amministrativo e penale.

In questi casi si occupa di:

- dare - ove richiesto - supporto alla rete di sicurezza istituzionale in caso di sospetto abuso e/o maltrattamento;
- a seguito dell'avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato, trasmettere la relativa segnalazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minore;
- disporre e informare il Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti urgenti di allontanamento (403 c.c.);
- su dispositivo del Tribunale per i Minorenni intervenire in collaborazione con le Forze dell'Ordine locali per l'esecuzione degli allontanamenti dei minori;
- comunicare all'Autorità Giudiziaria le iniziative intraprese nei casi già in carico.

L'Azienda Sanitaria Locale _____

I servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale effettuano i seguenti interventi:

- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa in carico dalla rivelazione al trattamento psicologico e sociale, attraverso procedimenti diagnostici e psicoterapeutici per vittima, famiglia e abusante;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;
- preparazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. competenti), all'incidente probatorio mediante audizione protetta del minore abusato a cura di psicologi opportunamente formati e incaricati;
- assistenza medica attraverso medici specialisti dei Servizi territoriali e/o ospedalieri adeguatamente formati e incaricati.

La Scuola e i Servizi Educativi per l'Infanzia

La Scuola e i Servizi Educativi per l'Infanzia, che per la quotidianità dei contatti con i bambini rappresentano un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, hanno la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. Oltre ad avere un rapporto costante con il minore, esercitano anche un ruolo che favorisce la

partecipazione delle famiglie, attivando un rapporto significativo con il bambino e i suoi genitori, impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento.

È buona regola informare la famiglia su quello che si sta facendo con e per il minore, tranne quando ci si trovi di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio.

Quando gli operatori scolastici (docenti e non) e educativi osservano atti e carenze che turbano profondamente bambini e bambine, che attentano alla loro integrità fisica, al loro sviluppo psico-fisico, affettivo, intellettuale e morale, che si manifestano attraverso la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di familiari o di terzi, devono saper riconoscere i segnali di malessere e registrarli con accuratezza e segnalare alla Direzione Scolastica, avvalendosi della consulenza dei tecnici dei servizi specialistici della ASL o del Servizio Sociale Tutela minori e adolescenti del Comune.

Inoltre il personale scolastico, una volta recepiti i manifesti segni rivelatori di abuso sessuale e maltrattamento, affronta l'eventuale rivelazione:

- evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati;
- garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema;
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso, che sarà riferito per iscritto dalla Direzione dell'Istituto all'Autorità Giudiziaria inquirente o alle Forze dell'Ordine locali, previo eventuale raccordo con il Servizio sociale e i Servizi Specialistici della ASL.

Esso sarà supportato e sostenuto da operatori competenti indicati dai Servizi Sociali e dai servizi specialistici della ASL per la tutela dei minori.

Le Forze dell'Ordine locali

A seguito dell'avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato di abuso o maltrattamento su un minore, svolgono una prima attività di indagine e senza ritardo trasmettono la relativa comunicazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minorenni.

Secondo l'art. 403 del Codice Civile, intervengono in collaborazione con il Servizio Sociale comunale per l'esecuzione di allontanamenti urgenti, dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d'urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, qualora la gravità della situazione e l'urgenza lo richiedano, in base alla valutazione dei servizi socio sanitari e delle Forze dell'Ordine locali. Tale intervento potrebbe richiedere l'effettuazione congiunta di accessi domiciliari, qualora si ravvisi un potenziale pericolo per la presenza di minori in situazioni di criticità o per situazioni di potenziale pericolo per gli operatori coinvolti.

Il Terzo Settore

Sulla base del dettato normativo dell'art. 1 comma 3 e 5 e seguenti della legge 328 del 2000, nonché come previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 149/01, ai soggetti del Terzo Settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati operanti nel settore), spettano le funzioni derivanti dalle specifiche competenze e dal ruolo che essi svolgono all'interno del settore della tutela minorile, costituendo un potenziamento delle professionalità del Servizio Sociale locale.

Nello svolgimento dei loro compiti anche gli operatori del terzo settore sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge per gli incaricati di pubblico servizio.

Titolo IV
Durata e rinnovo del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dopo l'approvazione della Giunta Comunale e ha la durata di tre anni, rinnovabile tacitamente.

In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:

Allegati parte integrante del presente Protocollo:

1. protocolli operativi riportanti le procedure per le scuole e i servizi educativi per l'infanzia A-B-C;
2. appendice normativa;
3. scheda tecnica sui principali fattori di rischio in un'ottica preventiva;
4. schema di denuncia per reati procedibili d'ufficio con richiesta di segretezza;
5. schema di segnalazione in caso di elementi/segnali di stato di pregiudizio con richiesta di segretezza.

PROTOCOLLO OPERATIVO A PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Bassa gravità - Collaborazione del nucleo familiare		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti • Personale educativo 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di disagio evidenziato in un minore e per il personale educativo la comunicazione all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico.
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti • Personale educativo • Servizio Sociale Ente Comunale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL - TSMREE 	<p>Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.</p> <p>Valutazione della necessità di un intervento consulenziale dell'equipe del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL.</p> <p>Tale intervento viene richiesto: dal Dirigente scolastico, dal Responsabile dei Servizi Sociali o dal Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria.</p>
INVIO DELLA FAMIGLIA AL SERVIZIO TUTELA MINORI	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Famiglia • Servizio Tutela Minori 	<p>Invito alla famiglia da parte del Dirigente scolastico di rivolgersi, per le difficoltà riscontrate, al Servizio Tutela Minori, specificando alla stessa che la scuola anticiperà tale invio al servizio</p> <p>NB: in caso di non collaborazione della famiglia, la scuola sarà tenuta ad una segnalazione ufficiale</p> <p>Comunicazione al Servizio Tutela Minori da parte della Scuola del nominativo della famiglia inviata.</p> <p>Rimando del Servizio Tutela Minori alla Scuola sulla partecipazione o meno della famiglia</p>

PROTOCOLLO OPERATIVO B		
PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA		
Alta gravità - non collaborazione del nucleo familiare		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti • Personale educativo 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di disagio evidenziato in un minore e per il personale educativo la comunicazione all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico.
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL 	<p>- Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.</p> <p>- Valutazione della necessità di un intervento consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL.</p> <p>Tale intervento deve essere richiesto dal Dirigente scolastico</p>
SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Famiglia • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL 	<p>Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico (durante l'incontro vengono comunicate alla stessa le condizioni che rendono necessaria una segnalazione ufficiale al Servizio Sociale Tutela Minori)</p> <p>- Trasmissione della segnalazione scritta al responsabile del Servizio Sociale Tutela Minori da parte del Dirigente scolastico, dietro consenso degli esercenti la potestà genitoriale</p>
PRESA IN CARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL • Tribunale per i Minorenni 	<p>- Convocazione della famiglia</p> <p>- Messa in atto di azioni volte a una preventiva indagine della situazione</p> <p>- Predisposizione di progetti di aiuto alla famiglia e di tutela per il minore.</p> <p>- Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (comunicata alla famiglia)</p>
COLLABORAZIONE SUCCESSIVA TRA SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria della ASL • Tribunale per i Minorenni 	<p>- Comunicazione alla scuola del nome dell'operatore del Servizio Sociale Tutela Minori che ha preso in carico la situazione e successivamente dei contenuti del progetto predisposto</p> <p>- Predisposizione da parte del Servizio Sociale Tutela Minori di momenti di confronto per aggiornamenti in merito all'andamento scolastico, del progetto e degli eventuali provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (tali elementi raccolti saranno inseriti nelle relazioni periodiche che il Servizio dovrà inviare all'Autorità Giudiziaria)</p>

PROTOCOLLO OPERATIVO C PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Situazioni di maltrattamento e di abuso		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di grave pregiudizio evidenziato in un minore
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Neuropsichiatria ASL 	<p>- Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.</p> <p>- Valutazione della necessità di un intervento consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento deve essere richiesto dal Dirigente scolastico</p>
SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Neuropsichiatria della ASL • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (per il civile) e Procura presso il Tribunale Ordinario (per il penale) 	Trasmissione di segnalazione scritta da parte del Dirigente scolastico alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario con allegate le relazioni scolastiche riportanti gli indicatori di pregiudizio osservati.
PRESA IN CARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Tutela Minori • Tribunale per i Minorenni 	Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
RAPPORTO SCUOLA - SERVIZIO TUTELA MINORI	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Tutela Minori • Scuola 	Comunicazione alla scuola da parte del Servizio Tutela Minori e Famiglia del nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione e successivamente dei contenuti del progetto predisposto dal Tribunale per i Minorenni

APPENDICE NORMATIVA

DIRITTI DEI MINORI E TUTELA DELL'INFANZIA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE

- **Convenzione sui diritti del fanciullo** stipulata a **New York il 20 novembre 1989**, ratificata e resa esecutiva in **Italia con la legge n. 176/1991**
- **Nell'Unione Europea** (tratto da Commissione Europea: "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma UE per i diritti dei minori, Bruxelles, 15.2.2011)

La promozione e la tutela dei diritti dei minori è un obiettivo dell'Unione Europea messo in primo piano dal **Trattato di Lisbona**. **L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea prevede esplicitamente che l'Unione debba promuovere la tutela dei diritti dei minori, che sono peraltro sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010, pagg. 389-403). L'articolo 24 della Carta riconosce i minori in quanto titolari di diritti indipendenti e autonomi e prevede che negli atti compiuti da autorità pubbliche e istituzioni private l'interesse superiore del minore debba essere considerato preminente. La promozione dei diritti dei minori discende anche da una serie di impegni internazionali. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (consultabile su http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsioisPage=mg_2_5_2&contentId=LEG50424). Le norme ed i principi ivi contenuti devono continuare a guidare le politiche e le azioni dell'Unione che possono incidere sui diritti dei minori.

Nel 2006, con la comunicazione "**Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori**", la Commissione ha posto le basi per promuovere e tutelare tali diritti nelle politiche interne ed esterne dell'Unione. La promozione dei diritti dei minori discende anche da una serie di impegni internazionali.

La strategia "Europa 2020" elabora per il XXI secolo la visione di un'Europa capace di offrire ai bambini di oggi un'istruzione migliore e un migliore accesso ai servizi e alle risorse di cui avranno bisogno per crescere e fare entrare l'Europa nel XXII secolo. Con la presente comunicazione la Commissione caldeggia un "Programma UE per i diritti dei minori" per ribadire il vigoroso impegno di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche pertinenti dell'Unione e a tradurre tale impegno in atti concreti. In futuro, le politiche UE che hanno ripercussioni dirette o indirette sui minori dovranno essere elaborate, attuate e monitorate nel rispetto del **principio dell'interesse superiore del minore** sancito dalla Carta UE e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Azioni della Commissione Europea

Nel contesto delle sue politiche di giustizia civile e penale e conformemente alla sua strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Commissione contribuirà a rendere i sistemi giuridici dell'UE più a misura di minore, segnatamente:

1. adottando nel 2011 una proposta di direttiva sui diritti delle vittime che innalzi il livello di protezione delle vittime vulnerabili, tra cui i minori;
2. presentando nel 2012 una proposta di direttiva in materia di garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili, tra cui i minori;

3. rivedendo entro il 2013 la normativa UE che agevola il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, in modo da garantire che siano riconosciute ed eseguite quanto prima nell'interesse dei figli, eventualmente stabilendo norme minime comuni;
4. favorendo l'uso delle direttive del Consiglio d'Europa sulla giustizia adattata ai bambini 22 del 17 novembre 2010, e integrandole nei futuri strumenti giuridici del settore della giustizia civile e penale;
5. sostenendo e incoraggiando attività di formazione per giudici e altri professionisti a livello europeo sui modi per favorire una partecipazione ottimale dei minori al sistema giudiziario. La Commissione contribuirà a promuovere la responsabilizzazione e la tutela dei minori nelle situazioni di vulnerabilità, segnatamente:
6. promuovendo lo scambio di buone pratiche e una migliore formazione rivolta a tutori, autorità pubbliche e a quanti operano a stretto contatto con i minori non accompagnati (2011-2014);
7. prestando particolare attenzione ai minori nell'ambito del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, che sarà adottato nella primavera 2011, e promuovendo soprattutto un uso più efficiente dei Fondi strutturali per favorire l'integrazione dei Rom;
8. incoraggiando e sostenendo fermamente tutti gli Stati membri affinché provvedano ad attivare quanto prima la linea di assistenza telefonica diretta 116 000 per minori scomparsi e i meccanismi di allarme per i minori (2011-2012);
9. aiutando gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie online, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete, specie tramite il programma "Safer Internet" e la cooperazione con l'industria incentrata sulle iniziative di autoregolamentazione (2009-2014).
10. L'Unione continuerà ad attuare gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 2007 improntati alla lotta contro tutte le forme di violenza sui minori e procederà a valutarne l'attuazione. L'Unione attuerà gli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati basandosi sulla strategia di attuazione rivista del 2010.

Coinvolgere e sensibilizzare i minori

Nelle due indagini Eurobarometro del 2008 e 2009 il 76% dei minori intervistati dichiara di non sapere di avere precisi diritti e il 79% di non sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Alla domanda su quali azioni dovrebbe avviare l'Unione europea per promuovere e tutelare i diritti dei minori, l'88% ha risposto che l'UE dovrebbe informare di più i bambini e gli adolescenti dei loro diritti, e rendere tale informazione accessibile.

Riconoscere integralmente i diritti dei minori significa dare loro la possibilità di esprimersi e partecipare alle decisioni che li riguardano. L'articolo 24, paragrafo 1, della Carta esige dall'Unione che prenda in considerazione l'opinione dei minori sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

Le iniziative finora assunte dalla Commissione per consultare e ascoltare i minori sono un punto di partenza verso una loro maggiore partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione pratica delle azioni e delle politiche che li riguardano, ad esempio in materia di istruzione, salute e ambiente. Per questo la Commissione intende avvalersi dell'esperienza del Forum europeo per i diritti dei minori e portare avanti la collaborazione non solo con quest'ultimo, ma anche con i pubblici tutori dei minori e altre parti interessate.

Perché i minori ricevano informazioni migliori e più efficaci sui loro diritti e sulle pertinenti politiche dell'Unione occorrerà consolidare e modernizzare i dispositivi di comunicazione esistenti. Attualmente il portale EUROPA dell'Unione europea cura due rubriche di interesse per i più giovani, Link diretti per i bambini e L'angolo degli insegnanti, da cui si accede al materiale proveniente da tutte le istituzioni europee di interesse per i minori. Molto del materiale accessibile da queste pagine si trova anche sui siti delle singole direzioni generali della Commissione o sui siti

delle altre istituzioni europee. È indubbio tuttavia che attualmente non esista un'informazione esaustiva, consolidata e facilmente accessibile sui diritti dei minori e sulle politiche dell'Unione che li riguardano.

In Italia i vincoli di legge che rendono obbligatoria la segnalazione delle situazioni in cui i minori sono vittime di reato:

- **Art. 331 c.p.p.:** i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La mancata segnalazione costituisce una omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).
- **Legge 833/78** "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale": tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni devono vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'Autorità Giudiziaria.
- **Legge 184/1983** "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successiva Legge 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" : tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori.
- **Legge 216/91** "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose": per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

Regione Lazio - Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - Settore Interventi di Medicina Sociale, ha approvato con Delibera Giunta Regionale N. 3846 del 13.7.99 "Linee-Guida per gli operatori delle aziende Ospedaliere, dei presidi Ospedalieri, delle strutture universitarie e degli istituti scientifici, dei servizi territoriali sociali e sanitari per l'approccio al bambino vittima di violenza e maltrattamento, considerate anche le difficoltà di identificazione in fase iniziale" anche su sollecitazione della Procura di Roma (Nota prot. 87 del 16/07/97 ai direttori sanitari degli ospedali e nota del 21/12/98 all'Assessore Regionale della Sanità, nota prot. 63/sp del 04/02/99 del Tribunale dei minori di Roma)..

L'abuso sui minori nella legislazione italiana

- **art. 570 C.P** Violazione degli obblighi di assistenza
- **art. 571 C.P.** Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- **art. 572 C.P.** Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
- **artt. dal 609-bis al 609 decies C.P.** introdotti dalla **L. 66/1996** (Legge sulla violenza sessuale)
- **artt. dal 600-bis al 600-septies C.P.** introdotti dalla **L. 269/1998** (Norme contro lo sfruttamento sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù)

SCHEDA TECNICA

I PRINCIPALI FATTORI E INDICATORI DI RISCHIO IN UN'OTTICA PREVENTIVA

Definizione di abuso sessuale e maltrattamento

“L’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”. Definizione Organizzazione Mondiale della Sanità (Rapporto O.M.S. 2002 “Violenza e salute”)

L'Abuso sessuale

La definizione più appropriata per ampiezza e genericità, di "**abuso sessuale**" sui minori è: "Il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, ai quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli famigliari".

Rientrano in questa definizione lo sfruttamento sessuale in senso generale, gli episodi di stupro, incesto e pedofilia. L’abuso sessuale comprende tutte le pratiche manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i bambini.

Può suddividersi in diversi tipi a seconda del rapporto esistente tra il bambino e l’abusante:

- **intrafamiliare**: avviene all’interno della famiglia di appartenenza dell’abusato
- **extrafamiliare**: avviene da parte di persone non facenti parte specificatamente della famiglia ma comunque a stretto contatto con essa.(conoscenti, conviventi,ecc in contesti di famiglie allargate)
- **istituzionale**: abuso attuato da persone alle quali i minori vengono affidati per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all’interno di diverse istituzioni ed organizzazioni (insegnanti, medici, assistenti di comunità, allenatori, etc.)
- **di strada**: abuso attuato da parte di persone sconosciute
- **sfruttamento**: in quest’ambito possiamo includere:
 - cyberpedofilia, pedopornografia on line
 - turismo sessuale
 - racket, sfruttamento della prostituzione, commercio organizzato

A volte vengono attuate da parte di più soggetti forme plurime di abuso, come per esempio abuso intrafamiliare e contemporaneamente sfruttamento sessuale a fini di lucro, oppure abuso da parte di adulti della famiglia e di conoscenti, etc.

Gli abusi sessuali si suddividono in due sottogruppi:

- **abusi sessuali manifesti**: sfruttamento sessuale e/o pornografia
- **abusi sessuali mascherati**: le pratiche genitali inconsuete, l’abuso assistito

Il coinvolgimento emotivo dei minori negli abusi

Ogni forma di maltrattamento di un minore implica un coinvolgimento emotivo cui conseguono postumi sia immediati che permanenti (anche in assenza di un coinvolgimento fisico)

E' necessario precisare:

- a) gli indicatori di abuso e di maltrattamento più generici sono riscontrabili anche in altre sindromi che non hanno nulla a che vedere con l'abuso
- b) per una consulenza specifica si può fare riferimento ai servizi specialistici della ASL (TSRMEE UONPI, Consultorio Familiare), del Servizio Sociale Comunale – servizio Tutela minori e Adolescenti - e/o a specialisti di riferimento.

Come si viene a conoscenza di un abuso

- Rivelazione esplicita da parte della vittima o informazione diretta dell'abuso
- Informazione indiretta o mascherata dell'abuso

La rilevazione dell'abuso e la valutazione della denuncia

- nel caso di abuso mascherato il problema principale è quello della rilevazione e quindi della **capacità degli operatori di saper riconoscere e cogliere i segnali di disagio** espressi più o meno consapevolmente dal minore;
- nel caso di rivelazione esplicita dell'abuso, il problema che si pone è quello della **credibilità** di chi denuncia.

La diagnosi di abuso

La diagnosi di abuso è complessa e può essere attuata solo attraverso l'analisi attenta del bambino a 360°, una valutazione degli aspetti psicologici, fisici e comportamentali della sua esperienza.

Pur tenendo conto che in una buona percentuale di casi può manifestarsi come asintomatico, il bambino vittima di abuso di solito manifesta certi comportamenti o sintomi che possono essere considerati come indicatori di una possibile violenza sessuale subita.

Per accertare un caso di abuso sessuale sul minore occorre operare un intervento delicato e complesso con un alto livello di coordinamento e collaborazione tra diverse competenze e professionalità, considerando contemporaneamente aspetti fisici e psicologici e aspetti individuali e relazionali, valutando insieme sia la vittima potenziale che il suo potenziale abusante.

Indicatori fisici generali di abuso sessuale

- Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento) se l'abuso è stato compiuto con l'ausilio della violenza fisica
- Sintomatologia fisica o prurito nell'area genitale
- Difficoltà di deambulazione
- Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta
- Biancheria intima macchiata, strappata
- Tracce di sangue o di liquido seminale sugli indumenti o sulla cute
- Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner
- noto
- Pubertà precoce

Indicatori fisici di abuso sessuale individuabili esclusivamente attraverso un esame clinico

- Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto
- Presenza di corpi estranei uretrali, vaginali e/o rettali
- Lesioni genitali e/o anorettali
- Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata
- Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti

- Manifestazione di malattie infettive a trasmissione sessuale (gonorrea, clamidia, condilomi acuminati, sifilide, HIV, etc)

Indicatori comportamentali di abuso sessuale (psicologici)

Possono essere osservati dagli operatori scolastici, sociali e educativi e comunque la valutazione di abuso deve essere fatta da personale altamente specializzato.

- Passività, sottomissione, paura, sfiducia, ostilità, reattività verso gli adulti e l'autorità
- Assenza di pianto o lamentazione continua
- Improvvisi e repentini cambiamenti dell'umore e/o nel rendimento scolastico
- Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l'età
- Difficoltà a stare in relazione con i coetanei, isolamento sociale (atteggiamenti aggressivi, distruttivi, disinteresse e/o difficoltà verso le attività ludiche)
- Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti
- Calo del rendimento scolastico
- Difficoltà di linguaggio e dell'attenzione (atteggiamento "assente", alta difficoltà di concentrazione e richiesta di costante attenzione da parte dell'adulto)
- Attaccamento indiscriminato e "adesivo" verso gli estranei, riluttanza a tornare a casa e sottomissione immediata per timore della reazione degli adulti
- Sdoppiamento di personalità
- Atteggiamento "adultizzato" e genitoriale o "tra pari" con i genitori
- Massiccia preoccupazione per l'ordine e la pulizia, o estrema dipendenza dal giudizio dei genitori
- Consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità logiche e di pensiero
- Atteggiamenti autolesivi e distruttivi (farsi spesso male incidentalmente e sembrare incapaci di evitare i pericoli)
- Comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, tendenza a non mangiare la merenda portata da casa, a rubare il cibo dal piatto degli altri, a mangiare compulsivamente)
- Assenze regolari nei giorni delle visite mediche
- Lamenti o rifiuto di fare attività fisica perché provoca dolore e disagio.

Sintomatologia aspecifica di abusi sessuali

Una serie di comportamenti che non necessariamente denotano abuso sessuale ma che se si presentano associati ad altri indicatori, possono favorire una diagnosi di abuso sessuale. La valutazione deve sempre essere fatta da operatori specializzati nel settore.

- Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor nocturnus)
- Disturbi dell'alimentazione
- Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi)
- Ansia
- Depressione
- Fobie
- Sintomi ipocondriaci
- Ritualità ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale)
- Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico
- PTSD - disturbo post-traumatico da stress - si presenta attraverso flashback, numbing, evitamento, hyperarousal

Indicatori degli abusi sessuali prevalenti in adolescenza

- Fughe
- Condotte devianti
- Abusi di sostanze
- Condotte autolesionistiche, tentati suicidi
- Sessualità precoce e promiscua/ inibizione, rifiuto sessuale.

Il Maltrattamento

Segni indiretti di maltrattamento

- i “segni dell’incuria”: la scarsa igiene personale e la scarsa cura con cui è tenuto il bambino
- la denutrizione e il deperimento organico
- la diseducazione ed il ritardo dello sviluppo fisico e psichico.

Segni diretti di maltrattamento

Sono quelli che derivano dalla violenza fisica: “lesioni cutanee prodotte in tempi diversi, con mezzi e modalità diverse”, quali:

- contusioni
- ferite
- ustioni (con sigarette, ferro da stiro, fiamma, liquidi bollenti, corrente elettrica, ecc.)
- morsicature
- graffiature
- compressioni
- irritazioni cutanee
- causticazioni
- altri segni.

La storia medica “sospetta”

È spesso difficoltoso valutare la causa di lesioni nei bambini. È risaputo che i minori di frequente incorrono in traumi occasionali, spesso al proprio domicilio, dovuti a scarsa attenzione ai pericoli e, a volte, a inadeguato controllo da parte degli adulti.

Tuttavia indicatore di possibile maltrattamento può essere una storia medica “sospetta”, come nei seguenti casi:

- ripetuti ricoveri con lesioni da traumi
- la coesistenza di lesioni ossee di tipo diverso, soprattutto riconducibili all’azione di mezzi lesivi diversi, e in fasi evolutive diverse (fratture del cranio e delle ossa lunghe, fratture multiple, fratture costali, etc.)
- l’esistenza di lesioni viscerali interne: lesioni delle prime vie digerenti causate da ingestione di caustici; rottura traumatica del fegato o della milza; ematoma subdurale
- la incongruenza tra il mezzo o il meccanismo lesivi indicati dai genitori e la reale natura ed effettiva gravità delle lesioni stesse
- coloro che hanno cura del minore non sono in grado di dare spiegazioni plausibili sulla dinamica che ha prodotto la lesione.

Segni associati di maltrattamento psicologico

- atteggiamenti di rifiuto, di indifferenza, di ostilità, che vengono manifestati dalle figure parentali nei confronti del minore, sia sul piano del contatto fisico che sul piano affettivo

- il bisogno di relazione del piccolo viene negato e questi vive la sensazione del disinteresse, del distacco emotivo, sente di essere “svalutato”, disprezzato, a volte anche deriso, e ciò determina un rilevante danno alla propria autostima
- le conseguenze si manifestano nel tempo con un disturbo dello sviluppo psichico: sono alterate la formazione del carattere, l’affettività, e perfino le capacità cognitive.

Trascuratezza/incuria

Indicatori fisici

- Carenze di cure igieniche
- Abbigliamento consistentemente inappropriato alla stagione, vestiti troppo larghi o troppo stretti, inadatti a proteggere dal freddo o dal caldo
- Bambini regolarmente sporchi, che puzzano, che si lavano raramente fino al punto di avere problemi nei rapporti con i compagni
- Infiammazioni cutanee da pannolino o mancanza di igiene
- Distensione addominale o chiazze di calvizie in bambini piccoli lasciati sempre sdraiati nella stessa posizione
- Assenza o carenza di cure sanitarie
- Affezioni da pidocchi o altri parassiti (acari della scabbia, etc.) che non vengono curati
- Problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati
- Mancanza di vaccinazioni regolari o dei necessari controlli medici
- Scottature o malattie bronchiali e polmonari dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo
- Disidratazione e/o malnutrizione
- Incidenti domestici ripetuti
- Ripetuti controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital shopping – sindrome di Munchausen per procura).

Indicatori comportamentali¹

- Difficoltà nel condurre una normale vita scolastica
- Bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe perché vanno a letto molto tardi o non dormono di notte (stanchezza permanente o disattenzione)
- Disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti
- Bambini che distruggono materiale scolastico e rubano ai compagni
- Bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano cibo o rubano le merendine ad altri bambini
- Assenza o carenza di accudimento
- Bambini che rimangono a casa per accudire i fratelli e fanno frequenti assenze scolastiche senza reale malattia
- Bambini molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle maggiori di poco più grandi - bambini che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche dopo l’orario di chiusura
- Bambini abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima lamentando sintomi o disturbi

¹ Gli indicatori sono tratti da: ROBERTA BRUZZONE, *Abusi sessuali: tipologie, rilevamento e percorso di valutazione e di intervento; Alcune Considerazioni in merito alle tecniche per accertare l'abuso sessuale su minore; Indicatori Psicologici e medico-legali degli abusi sui minori*, Materiali e dispense per il corso di formazione degli operatori della rete di sicurezza dei servizi territoriali del Comune di Albano Laziale, Progetto “Piccole impronte” novembre 2010 - ottobre 2011; FRANCESCO MONTECCHI, *Abuso sui bambini: l'intervento a scuola. Linee guida ed indicazioni operative ad uso di insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia*, Franco Angeli, 2006 - Materiali del CBM di Milano.

- Problemi o ritardi nel linguaggio
- Uso precoce di droga o alcool
- Atti di vandalismo e di piccola delinquenza
- Ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo
- Iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto
- Passività, apatia.

La raccolta della rivelazione del minore abusato

La raccolta della rivelazione da parte del minore abusato avviene in maniera spontanea quando il minore confida l'esperienza vissuta ad un operatore per lui di riferimento. **L'“ascolto tecnico” può essere effettuato esclusivamente da professionisti specializzati.**

Nel caso di rivelazione spontanea:

- il riconoscimento dell'abuso sessuale sui bambini dipende totalmente dalla disponibilità interiore delle persone a prenderne in considerazione l'esistenza;
- il bambino vittima di abuso è spesso l'unico testimone dell'accaduto e se, superate paure e reticenze, ne parla all'adulto, questo deve essere disponibile ad “ascoltare” ciò che il minore gli dice (Sgroi 1982);
- essendo il bambino suggestionabile, gli adulti devono evitare di porgli domande che possano suggerire le risposte.

Il ruolo dell'operatore che riceve la rivelazione del minore

L'operatore (scolastico/educativo/sanitario/di polizia) che riceve la rivelazione di un abuso fisico o sessuale da parte di un minore deve porsi in un atteggiamento di ascolto attivo, favorendo la comunicazione con il minore, garantendogli la riservatezza e contemporaneamente la presa in carico del problema.

È importante instaurare con il minore un clima di ascolto, di fiducia e confidenza, incoraggiandolo a parlare senza insistenza e senza mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, né formulare domande che contengono già una risposta.

Ciò che il minore racconta non deve mai essere messo in dubbio e ci si deve limitare a ribadirgli la fiducia e la disponibilità all'ascolto e ad aiutarlo come adulti credibili e di riferimento.

Occorre mantenere il riserbo più assoluto su quanto appreso dal minore, che deve essere riferito esclusivamente alla Direzione Didattica e successivamente al Servizio Sociale per la tutela dei minori e adolescenti e all'Autorità Giudiziaria.

Il monitoraggio della situazione deve essere costante, in quanto a volte i sospetti si dissolvono senza la necessità di tradurli in una segnalazione.

- ✓ Nel caso di sospetto di maltrattamenti o abusi riguardanti un minore, è bene che l'operatore condivida i propri dubbi con i colleghi dell'equipe multidisciplinare che seguono il minore e con il Dirigente scolastico/Responsabile del servizio. Inizierà quindi con un'attenta osservazione dei comportamenti e dei segnali di sofferenza del minore che vanno registrati con linguaggio descrittivo, mostrando disponibilità all'ascolto del minore e alla riservatezza sulle sue eventuali rivelazioni.
- ✓ In caso di segni evidenti di maltrattamento e di abuso, l'operatore deve procedere alla segnalazione immediata all'Autorità Giudiziaria.

Gli operatori di polizia intervengono:

- ✓ Acquisendo sommarie informazioni
- ✓ Effettuando un interrogatorio e/o intervista
- ✓ Effettuando una audizione protetta del minore
- ✓ Acquisendo diverse tipologie di testimonianze

Raccomandazioni per gli operatori autorizzati all'ascolto del minore:

Se interrogati in maniera adeguata, i bambini piccoli hanno buona memoria e possono essere ritenuti attendibili.

Suggestionabilità e memoria variano da individuo a individuo, da età ad età, da un contesto all'altro, da evento ad evento.

È necessario documentare l'incontro con il minore (appunti, registrazione audio, audio-video).

Quasi sempre l'accertamento è irripetibile, in quanto la testimonianza di un minore in generale e in particolare in tema di abuso sessuale è per definizione suscettibile di infinite modificazioni e manipolazioni.

È importante trascrivere nella maniera più fedele possibile e al più presto le frasi riportate dal minore, indicando anche giorno, ora e luogo in cui il bambino o adolescente si è confidato. Tale registrazione deve essere conservata al fine di una eventuale testimonianza anche a distanza di anni dalla rivelazione. Occorre conservare gli eventuali materiali elaborati dal minore, quali disegni e testi scritti.

In particolare:

I bambini in età prescolare:

- Possiedono una vasta memoria implicita di matrice comportamentale, percettiva ed emotiva molto prima di cominciare a ricordare consapevolmente o di essere in grado di comunicare ciò che ricordano
- Tendono a recitare i loro ricordi - traumatici e non – prima del resoconto verbale.

Tutti i bambini piccoli sono in grado di ricordare con precisione.

Alcune strategie di interrogatorio inducono i bambini in errore (domande che introducono elementi nuovi o collegati ad altre esperienze coerenti/plausibili)

Vi sono differenze dovute all'età, soprattutto in relazione al controllo delle fonti dei ricordi.

Obbligo di segnalazione o di denuncia**In casi di urgenza occorre rivolgersi direttamente agli Uffici di Polizia o alle Stazioni dei Carabinieri.**

Nelle situazioni in cui il comportamento di un adulto in ambito familiare ripetuto nel tempo configura un reato procedibile d'ufficio, come un grave maltrattamento o un abuso sessuale, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio (compresi dirigenti scolastici e docenti), sono tenuti alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, nonché a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per i necessari provvedimenti di tutela.

L'effetto della denuncia è l'avvio del procedimento penale di accertamento della responsabilità dell'autore del reato.

Qualora si venga a conoscenza di un fatto che - se vero - costituisce reato, anche *de relato*, cioè attraverso notizie riportate da terzi, è obbligatorio sporgere denuncia.

Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di elementi e/o segnali che possono indicare una situazione di pregiudizio ma di per sé non costituiscono reato (ad es. comportamenti erotizzati dei bambini non associati ad accenni espliciti a violenze e/o ad azioni maltrattanti, abusanti e trascuranti, etc.). In questi casi sono raccomandati ulteriori approfondimenti ricorrendo a professionisti esperti.

La trascuratezza e la negligenza vanno invece segnalati per iscritto al Servizio Tutela Minori del Comune.

N.B. In caso di trascuratezza e negligenza, i genitori devono essere informati per correttezza e trasparenza della segnalazione effettuata, nel caso invece di sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento in ambito familiare, i genitori non devono essere informati.

L'iter della segnalazione

A seguito del ricevimento della segnalazione scritta, il Servizio Sociale prende in carico la situazione e qualora verifichi la sussistenza di un reale pregiudizio, trasmette la stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Su successivo dispositivo dell'Autorità Giudiziaria, predisporrà e metterà in atto progetti di aiuto alla famiglia e/o di tutela del minore.

Al servizio/istituzione segnalante il Servizio Sociale comunica il nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione, i contenuti del progetto predisposto che coinvolgono il servizio/istituzione stessa ed i provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni via via assumerà.

Tutti gli operatori pubblici e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza rispetto a tali informazioni.

Nel caso in cui il minore si presenti con lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni, al fine di garantire la tutela del minore la Scuola contatta immediatamente il Pronto Soccorso per l'eventuale refertazione e l'operatore del Servizio Sociale.

In situazioni di particolare gravità il servizio/istituzione è tenuto a contattare la Polizia Giudiziaria oppure la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, dando comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori di tale segnalazione.

La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale è indispensabile per dare inizio alle indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato, inoltre è utile per attivare misure di protezione del bambino.

NOTA BENE:

In caso di dubbio:

- il Servizio Sociale competente è a disposizione del servizio/istituzione per consultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni. Tali consultazioni non sostituiscono la segnalazione e non liberano i pubblici ufficiali dai propri obblighi.
- qualora il Servizio Sociale, in relazione agli accertamenti effettuati, riscontri elementi significativi, assume in carico il caso.

Cose da non fare:

- non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,
- non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.

Qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

FATTORI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Come ci sono fattori che accrescono la suscettibilità dei minori e delle famiglie al maltrattamento sui minori, ci sono anche fattori che possono fornire un effetto protettivo.

Sfortunatamente sono state condotte pochissime ricerche sistematiche su questi fattori di protezione e non sono state ben comprese. La ricerca si è concentrata maggiormente sui fattori di resilienza, cioè, fattori che diminuiscono l'impatto del maltrattamento sui minori sulla vittima.

Fattori che sembrano facilitare la resilienza includono:

- attaccamento stabile del minore ai membri adulti della famiglia;
- alti livelli di attenzione da parte del padre durante l'infanzia;
- il non avvicinarsi a pari che delinquono o che abusano di sostanze;
- una relazione calorosa e di supporto con un genitore inoffensivo;
- assenza di stress derivante da abusi subiti.

Ci sono poche informazioni circa i fattori che proteggono le famiglie e i minori da nuovi casi di maltrattamento sui minori. Alcuni studi hanno dimostrato come vivere in una comunità con una forte coesione sociale abbia un effetto di protezione e possa ridurre il rischio di violenza, anche quando altri fattori di rischio sono presenti.

Sulla base dell'attuale conoscenza relativa allo sviluppo del bambino nella prima infanzia, ai fattori di rischio per il maltrattamento sui minori, e all'evidenza relativa all'efficacia di certe strategie di prevenzione, è chiaro che unità familiari stabili possono essere una potente fonte di protezione per i minori. Una buona educazione dei figli, un forte attaccamento tra genitori e minori, tecniche non corporali positive di disciplina, sono verosimilmente fattori di protezione.

Questi elementi apparentemente protettivi dovrebbero essere incoraggiati, specialmente nelle comunità con livelli di coesione sociale bassi. (tratto da "Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi", World Health Organisation – 2006).

SCHEMA DI DENUNCIA PER REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO CON RICHIESTA DI SEGRETAZIONE (dati sensibili soggetti alla tutela del D. Lgs. 196/2003)

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario

Al Commissariato Pubblica Sicurezza

Oppure

Al Comando dei Carabinieri

Località _____

Oggetto: segnalazione relativa al/alla minore
Nato/a ail.....
Figlio/a di.....e di
Residente a.....in Via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici relativi al minore e alla sua famiglia (anche conviventi, se conosciuti)
- Indicazione della scuola frequentata
- Indicazione del modo e dei tempi in cui si è venuti in contatto con il minore
- Descrizione chiara e obiettiva del fatto rilevato, del comportamento e dell'atteggiamento manifestato dal minore in classe/altrove
- Indicazione della situazione familiare (se conosciuta), ovvero della composizione familiare
- indicazione della situazione abitativo-socio-lavorativa del minore e dei suoi familiari ed estremi per contattare il minore e la famiglia
- Trascrizione, se possibile parola per parola, delle dichiarazioni del minore con la data e il luogo in cui sono state rilasciate
- Documentazione eventualmente esistente (es. disegni, testi scritti del minore....)
- Indicare tutte le persone che possono confermare parte o tutte le osservazioni sopra riportate.

Data

FIRMA

SCHEMA DI SEGNALAZIONE IN CASO DI ELEMENTI/SEGNALI DI STATO DI PREGIUDIZIO CON RICHIESTA DI SEGRETAZIONE (dati sensibili soggetti alla tutela del D. Lgs. 196/2003)

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario di _____

Alla Responsabile del _____
del Comune di _____

Oggetto: segnalazione relativa al/alla minore
Nato/a a il.....
Figlio/a di..... e di
Residente a..... in Via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici relativi al minore e alla sua famiglia (anche conviventi, se conosciuti)
- Indicazione della scuola frequentata
- Indicazione del modo e dei tempi in cui si è venuti in contatto con il minore
- Descrizione chiara ed obiettiva del fatto rilevato, del comportamento e dell'atteggiamento manifestato dal minore in classe
- Indicazione della situazione familiare (se conosciuta), ovvero della composizione familiare
- Indicazione situazione abitativo-socio-lavorativa del minore e dei suoi familiari ed estremi per contattare il minore e la famiglia
- Trascrizione, se possibile, parola per parola, delle dichiarazioni del minore con la data e il luogo in cui sono state rilasciate
- Documentazione eventualmente esistente (es. disegni, testi scritti del minore....)
- Indicazione di tutte le persone che possono confermare parte o tutte le osservazioni sopra riportate.

Data

FIRMA